

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 968)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 12 febbraio 1960 (V. Stampato n. 1835)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SEGNI)

**e dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

**di concerto col Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**e col Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 FEBBRAIO 1960

**Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici  
al personale statale in attività ed in quiescenza**

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959, il terzo comma dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:

« L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

b) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe ».

Con effetto dal 1° luglio 1959, il quarto comma dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito con il seguente:

« L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile;

b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

c) non compete per le pensioni pagabili all'estero ».

## Art. 2.

Nei confronti del personale contemplato nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'articolo 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1831, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 3.860 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.300 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 3.970 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.350 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 5.690 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.390 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 7.520 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.470 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 1.000 mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano a tal fine le

norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 ».

#### Art. 3.

Nei confronti del personale contemplato nell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, il disposto dell'articolo 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1° luglio 1959, dal seguente:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale non avente diritto all'aumento di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:

lire 4.360 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.800 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;

lire 4.470 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.850 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

lire 6.190 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.890 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

lire 8.020 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 2.970 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Le quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei figli mi-

norenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. (Si osservano a tal fine le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722 ».

Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.

#### Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: « indicati nel primo comma del precedente articolo 2 » è sostituita, con effetto dal 1° febbraio 1959, dalla seguente: « indicati nel precedente articolo 2 ».

#### Art. 5.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, numero 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870.

#### Art. 6.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modifi-

cazioni, nonchè alle categorie di personale indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

#### Art. 7.

Nell'articolo 16, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, la locuzione: « da approvare con decreto » è sostituita con la seguente: « da assoggettare all'approvazione ».

Al personale contemplato nell'articolo 16 della legge 27 maggio 1959, n. 324, possono essere estesi, con le modalità e con le condizioni stabilite con lo stesso articolo, i miglioramenti di cui alla presente legge.

#### Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con l'aumento del gettito dell'im-

posta generale sull'entrata derivante dall'applicazione della legge concernente « nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata ».

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.

#### Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.